

re, perchè v'era divieto il condurli fuori del Regno; secondariamente acciocchè niuno potesse vendere il Servo proprio, reo di qualche misfatto per non pagare la pena, a cui erano tenuti i Padroni per li Servi. E finalmente per impedire, che alcuno vendesse il Servo altrui. Ne gli antichi tempi de' Greci, e Romani, allorchè si vendeva un Servo, o Serva, con pubblico Strumento il Compratore se ne assicurava l'acquisto. Altrettanto si praticò sotto i Longobardi e Franchi dominanti in Italia. Ho io pubblicato uno di sì fatti Rogiti, scritto più di mille anni sono, cioè nell' Anno 736. Vigesimo Quarto del Regno di Liutprando. Ivi *Mancipio nomine Scholastica, & ipso Mancipio Ursio sibi conjuge*, sono venduti *auri solidos numero duos, & semisse*; e il venditore cede il *Mundio*, cioè il potere a lui competente sopra que' Servi. Che se gli Ecclesiastici aveano da far qualche permuta, vendita, o compra di Servi, conveniva adoperar le medesime cautele, che si usavano per gli Stabili, affinchè apparisse, che maggiore utilità proveniva alla Chiesa da quel Contratto. Da uno Strumento Lucchese dell' Anno 975. apparisce, che volendo Adalongo Vescovo di Lucca fare un cambio di Servi con Ansualdo Prete, inviò i suoi Messì a ben esaminare quella faccenda; e questi rapportarono, *qualiter meliorata commutatione dedit ad pars superscriptæ Ecclesiæ*. Notissimo è poi, che non fu vietato a i Servi il prenderne Moglie di egual condizione. Similmente si sa, che i Padroni poteano sposare una Serva; ma si richiedeva, che innanzi la dichiarassero Libera. Rotari nella Legge 223. concede tal facoltà alla persona Libera, con dir poscia *tamen debeat eam Liberam thingare* (cioè manometterla) & *Legitimam facere per garinthix. Tunc intelligatur esse Libera, & Legitima Uxor; & Filii, qui ex ea nati fuerint, legitime heredes Patri efficiuntur*. Altrettanto veniva prescritto dalle Leggi Romane. Volendo poi prender per Moglie una Serva altrui, dovea comperarla dal Padrone d' essa. Era all'incontro proposta la pena della Vita ad un Servo, che avesse ardito di sposare una Donna Libera; e per conto della femmina, era permesso a' suoi Parenti di ucciderla, o di venderla, fuori della Provincia; e nol facendo essi, quella restava Serva del Fisco, cioè del Re. Crudele probabilmente parrà sì fatta Legge a taluno. Ma si dee osservare, che vilissima era la condizion de' Servi, e stando eglino al servizio nelle Case delle Donne Nobili, o d' altre persone Libere, ciascuna delle quali per questo titolo partecipava alquanto della Nobiltà: se non avesse il terrore, e la pena delle Leggi tenuto in dovere l'uno, e l'altro sesso, facilmente sarebbe avvenuto, che le pazze Donne si lasciassero condurre a maritarsi co' Servi: il che sarebbe ridonato in sommo disonore delle nobili Famiglie. E i Longobardi forse più dell' altre Nazioni faceano gran capitale dell' Onore, e della Nobiltà. Benchè a dir vero, anche i Romani con pene severissime vietarono somiglianti maritaggi, come si può vedere nel Lib. IV. Tit. 9. Cod. Theod. *ad Senatus consultum Claudianum*, e nel